

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

## CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE. ROMA

### Ricorso

- della **Società Orizzonte Salute – Studio infermieristico Associato**, con sede in Civezzano (TN), Via Murialdo 12, C.F. 96071810228, P.I.V.A. 01956510224, in persona del Presidente legale rappresentante *pro-tempore* **Angela Debora** nata a Levico Terme (TN), l'8 maggio 1979 autorizzata con deliberazione Consiglio amministrativo 30 maggio 2016 (procura speciale notaio Marco Delzani, in Trento, 31 maggio 2016, rep. n. 70726);
- della **Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti**, con sede in Roma, 00196, Lungotevere delle Navi 30, C.F. 97581370588, in persona del Presidente **prof. avv. Giuseppe Abbamonte** (C.F. BBM GPP 23C17 F839S – nato a Napoli il 17 marzo 1923), autorizzato con deliberazione del Comitato dei Delegati 6 maggio 2016, (mandato in calce al presente atto);

rappresentati e difesi come da mandati suindicati, dagli avvocati **Monica Carlin** (CRL MNC 71H60 L378Q – PEC avvmonicacarlin@recapitopec.it), **Benedetta Lubrano** (C.F. LBR BDT 75H62 H501G – PEC avv.benedetta.lubrano@pec.it), **prof. Enrico Lubrano** (C.F. LBR NRC 71E20 H501I – PEC avv.enrico.lubrano@pec.it), **prof. avv. Filippo Lubrano** (C.F. LBR FPP 39L14 H501I – PEC avv.filippo.lubrano@pec.it) e **prof. Bruno Nascimbene** (C.F. NSC BRN 46D04 T869P – PEC bruno.nascimbene@milano.pecavvocati.it) presso il terzo dei quali sono elettivamente domiciliati in Roma, 00196, Via Flaminia 79 (Studio legale Lubrano & Associati), FAX 06/3214981,

### contro

- il **Segretario Generale *pro-tempore* del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sede di Trento;**
- il **Segretario Generale *pro-tempore* della Giustizia amministrativa;**
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- il **Ministero dell'Economia e Finanze**, in persona del Ministro *pro-tempore*

### e nei confronti

- dell'**Azienda pubblica di servizi alla persona “San Valentino” – Città di Levico Terme**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

### per l'annullamento

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento 15 marzo 2016, n. 148, con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo di Trento in relazione ai quarti motivi aggiunti proposti nell'ambito del ricorso

n. 58/2013; nonché

**per l'affermazione**

della **giurisdizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento in relazione ai quarti motivi aggiunti** con i quali, nell'ambito del ricorso n. 58/2013, è stato impugnato il provvedimento 5 giugno 2013, a firma del Segretario generale *pro-tempore* del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento avente ad oggetto "*Contributo unificato. Invito al pagamento*", nonché le circolari 18 ottobre 2011 del Segretario generale della giustizia amministrativa e 11 maggio 2012 del Ministero della Giustizia.

**FATTO**

Le premesse di fatto della questione in oggetto possono sinteticamente riassumersi nel modo seguente:

- con ricorso n. 58/2013 lo Studio infermieristico associato Orizzonte Salute ha impugnato le deliberazioni 21 dicembre 2012, n. 35 e 14 dicembre 2011, n. 24 dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "*San Valentino*" di Levico Terme aventi ad oggetto il conferimento ad altro soggetto dell'incarico per la fornitura e prestazioni infermieristiche professionali;
- a seguito di tale impugnazione si è articolata da parte dell'Azienda una complessa procedura di gara (a seguito dell'ordine imposto in sede cautelare dal T.R.G.A. di Trento con ordinanza 18 aprile 2013, n. 44) per il conferimento dei predetti servizi assistenziali, procedura successivamente oggetto di ricorso dello Studio infermieristico associato Orizzonte Salute, con varie impugnazioni e in particolare;
- primi motivi aggiunti avverso la indizione della gara 25 marzo 2013, n. 61 e, in particolare, avverso le prescrizioni che determinavano l'automatica propria esclusione dalla procedura;
- secondi motivi aggiunti avverso la deliberazione 21 maggio 2013, n. 80, avente ad oggetto il riavvio della procedura di gara dopo una temporanea sospensione della stessa;
- terzi motivi aggiunti avverso la deliberazione 23 maggio 2013, n. 94, conclusiva del procedimento di gara e della sua aggiudicazione ad altro soggetto.

A seguito della presentazione dei predetti terzi motivi aggiunti il Segretario Generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con provvedimento 5 giugno 2013, ha intimato allo Studio ricorrente il pagamento di un ulteriore contributo unificato, in dipendenza del fatto che con tali atti si era proceduto alla impugnazione di provvedimenti diversi e distinti rispetto a quelli già impugnati. Tale provvedimento è stato autonomamente impugnato dallo Studio infermieristico associato Orizzonte Salute (e, contestualmente, sono state impugnite le circolari 18 ottobre 2011 dal Segretario Generale di Giustizia Amministrativa e 11 maggio 2012 dal Ministero della Giustizia, entrambe concernenti il pagamento del

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

contributo unificato), per violazione dell'art. 13, comma 6 *bis* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, eccependo, altresì, l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrasto con gli articoli 3, 24, 53, 81 e 97 della Costituzione; questa impugnazione pur avendo oggetto e contenuto nettamente distinti rispetto alle precedenti impugnazioni (ricorso e primi, secondi e terzi motivi aggiunti), è stata proposta nella forma di (**quarti**) **motivi aggiunti** in applicazione delle regole processuali vigenti.

**Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento** ha, quindi, preso in specifico esame l'impugnazione delle determinazioni del Segretario Generale T.R.G.A. di Trento, del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e del Ministero della Giustizia in tema di contributo unificato e, **ritenuta la propria giurisdizione** in ordine a tale impugnazione a seguito di articolata e complessa motivazione, **con ordinanza 19 gennaio 2014, n. 23, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, per la valutazione, ai sensi delle regole e dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea, della compatibilità della disciplina vigente in Italia in tema di contributo unificato.

La questione è stata decisa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con **sentenza 6 ottobre 2015, n. C-61/14**, con la quale la Corte (superata la prima questione in ordine all'entità dei contributi nelle varie materie, determinazione rimessa alla discrezionalità dei singoli legislatori nazionali), si è posta il problema della interpretazione, anche ai fini della relativa **valutazione di legittimità, della regola secondo la quale, dopo il versamento del contributo all'atto della proposizione del ricorso, "il medesimo importo deve essere parimenti versato per i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti che introducono domande nuove nel corso del giudizio"**.

In relazione a tale disposizione la Corte:

- ha rilevato che *"ai sensi di una circolare del Segretario generale della Giustizia Amministrativa del 18 ottobre 2001, solo l'introduzione di atti procedurali autonomi rispetto al ricorso introduttivo del giudizio e intesi ad estendere considerevolmente l'oggetto della controversia dà luogo al pagamento di tributi supplementari"*;
- ha, conseguentemente, affermato che *"una tale percezione, infatti, contribuisce, in linea di principio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto essa costituisce una fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale degli Stati membri e dissuade l'introduzione di domande che siano manifestamente infondate o siano intese unicamente a ritardare il procedimento. Tali obiettivi possono giustificare un'applicazione multipla di tributi giudiziari come quelli oggetto del procedimento principale solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia"*; *"se la situazione non è in tali termini, l'obbligo di pagamento*

*aggiuntivo di tributi giudiziari in ragione della presentazione di tali ricorsi o motivi si pone, invece, in contrasto con l'accessibilità dei mezzi di ricorso garantita dalla direttiva 89/665 e con il principio di effettività”;*

- dal punto di vista processuale, secondo la Corte “*nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto dello stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi*”.

La questione è stata, quindi, deferita al “*giudice del rinvio*” – Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ai fini della valutazione di propria competenza, il quale con la sentenza indicata in epigrafe si è così pronunciato:

- **irricevibilità del ricorso originario** per tardività del deposito;
- **irricevibilità dei primi** (contestazione della prescrizione di gara relativa all'automatica esclusione di Orizzonte Salute) e **dei terzi** (invalidità derivata dai primi) **motivi aggiunti**, posto che Orizzonte Salute è stata, comunque, ammessa alla gara;
- **improcedibilità e inammissibilità dei secondi motivi aggiunti** per carenza di interesse sopravvenuta e, comunque, originaria avendo ad oggetto atti endoprocedimentali.

In ordine ai **quarti motivi aggiunti** la sentenza indicata in epigrafe ha affermato il **difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo** (Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato), in quanto, a suo avviso e in contrasto con l'affermazione di giurisdizione di cui alla ordinanza 19 gennaio 2014, n. 23, **l'impugnazione della determinazione del Segretario Generale del Tribunale amministrativo regionale in tema di contributo unificato sarebbe di pertinenza del Giudice speciale Commissione tributaria** ai sensi della normativa vigente, esulando come tale dalla valutazione da parte del Giudice (Tribunale amministrativo regionale o Consiglio di Stato) al quale è proposta l'impugnazione (ricorso incidentale o motivi aggiunti) in relazione alla quale viene imposto il pagamento di un nuovo contributo unificato. Avverso tale sentenza, e per il riconoscimento della giurisdizione in materia del giudice adito (Tribunale amministrativo regionale o Consiglio di Stato), viene proposto **appello per i seguenti motivi di**

#### **DIRITTO**

**I. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE O CONSIGLIO DI STATO), in relazione ai seguenti profili:**

**1. Posizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea della propria sentenza in**

**ordine alla giurisdizione in materia del Giudice amministrativo nazionale (il Giudice del rinvio);**

2. **Irrilevanza delle argomentazioni in senso contrario contenute nella sentenza appellata: esclusione della giurisdizione del Giudice tributario;**
3. **Soluzione “intermedia” di carattere subordinato: giurisdizione di valutazione, se non di annullamento, del Giudice Amministrativo.**

\* \*

**1. Posizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea della propria sentenza in ordine alla giurisdizione in materia del Giudice amministrativo nazionale (il Giudice del rinvio).**

Ai fini della valutazione della spettanza o meno, al Giudice amministrativo (Tribunale amministrativo regionale o Consiglio di Stato) dinanzi al quale si svolge il giudizio principale, della valutazione in ordine ai presupposti che possono giustificare l’imposizione del pagamento di un ulteriore contributo unificato (“*se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia*”), si deve innanzi tutto tenere conto della **posizione chiaramente assunta in materia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.**

Sulla base di una serie di elementi concorrenti si desume, in modo chiaro e inequivocabile, che **la Corte ha ritenuto (e conseguentemente statuito) nel senso che è specificamente il Giudice adito che deve procedere a tale valutazione.** In particolare, infatti, è da rilevare quanto segue.

\*

1.1. La sentenza 6 ottobre 2014 è stata pronunciata, dopo un ampio svolgimento di difese scritte e dopo una approfondita discussione all’udienza dell’11 febbraio 2014 (interamente dedicata alla questione in oggetto), sulla base delle **conclusioni dell’Avvocato Generale presso la stessa Corte depositate in data 7 maggio 2015:** tali conclusioni, dopo avere specificamente **individuato il “giudice nazionale del rinvio” nel Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento** che ha deciso “*il quarto ricorso per motivi aggiunti presentati il 2 luglio 2013 (da Orizzonte Salute*” (punto 12), ha svolto plurimi riferimenti in proposito utilizzando la stessa espressione “*giudice nazionale del rinvio*” (in particolare nei punti 13, 15, 16, 18, 39, sempre con riferimento ad **elementi identificativi del giudice del rinvio nel Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento**, che aveva disposto la rimessione della valutazione della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Alla fine delle proprie ampie dissertazioni l’Avvocato Generale conclude nel senso “*propongo che alla questione pregiudiziale del Tribunale Regionale di giustizia Amministrativa*

*di Trento si risponda come segue: ... il che deve essere valutato dal giudice nazionale del rinvio". Più specificamente, al punto 55 delle Conclusioni, l'Avvocato Generale precisa "spetta al giudice nazionale del rinvio condurre il test descritto nel precedente paragrafo 36, alla luce tanto della giurisprudenza della Corte rilevante (compresa la sentenza nella presente causa) al fine di stabilire se la restrizione al diritto al «sindacato giurisdizionale» previsto dall'art. 47 della Carta provocata dalla tassazione cumulativa degli atti giudiziari sia giustificata alla luce del criterio di proporzionalità stabilito dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta".*

\*

1.2. Dal testo della sentenza della Corte di Giustizia, poi, risulta chiaramente l'accoglimento del criterio della rimessione al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento della applicazione della sentenza della stessa Corte di Giustizia e, quindi, della valutazione (in quanto rientrante nella propria giurisdizione) in ordine alla sussistenza o meno delle ragioni per l'applicazione o l'esonero del nuovo contributo unificato.

In particolare, appaiono decisive le seguenti considerazioni:

- come si è accennato, nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale è contenuta una esplicita proposta nel senso che la relativa valutazione venga fatta dal "giudice del rinvio" Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento: in ordine a tale proposta la Corte non formula alcuna considerazione in senso contrario, come avrebbe dovuto necessariamente fare ove avesse ritenuto di discostarsene, onde se ne deve desumere, in modo assolutamente chiaro e sicuro, che anche la Corte con la propria sentenza ha ritenuto di rimettere la valutazione al giudice del rinvio Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in quanto, in caso di diversa opinione (in ipotesi stabilita nella sentenza), ne avrebbe dovuto dare esplicita e chiara indicazione;
- è vero che la Corte di Giustizia nella sentenza parla, non di "giudice nazionale del rinvio" ma di "giudice nazionale", ma una tale espressione si spiega e si giustifica in quanto la Corte non deve solamente dare soluzione al caso ad essa proposto, ma (come nel nostro sistema la Corte costituzionale) deve stabilire il principio di diritto valido per tutte le successive ipotesi in cui il problema venisse in rilievo presso altri Giudici nazionali (con effetti vincolanti e obbligatori *erga omnes*: Corte costituzionale nn. 113/1985 e 389/1989): il riferimento inequivocabile al Tribunale regionale di giustizia Amministrativa di Trento trova indicazione nel richiamato collegamento con la proposta dell'Avvocato Generale, in relazione alla quale non viene posta alcuna diversa considerazione (segno che viene accettata);
- l'attribuzione della potestà di valutazione al Giudice (Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato) di fronte al quale si possa porre lo stesso problema è confermata dalle espressioni usate dalla stessa Corte di Giustizia, laddove utilizza una espressione, che sembra

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

anomala ma che corrisponde perfettamente alla realtà, precisando che sarà il Giudice nazionale, se del caso, ***“a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”***: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, conosce perfettamente l'ordinamento interno in materia di tributi, sia perché ne ha avuto notizia completa ed esauriente dall'ordinanza di rimessione, sia perché il Giudice comunitario, all'atto di affrontare una questione, analizza e studia a fondo tutti gli aspetti che possono essere rilevanti in proposito (anche attraverso domande specifiche che, pure nella fattispecie, sono state formulate ai rappresentanti delle parti) e, quindi, se, invece della espressione relativa al Giudice tributario come titolare di un potere di annullamento, **ha utilizzato la diversa espressione *“dispensa l'amministrato dal pagamento”*, è proprio perché ha voluto fare riferimento ad un potere proprio del Giudice della controversia principale**, che deve valutare i vari elementi della controversia e, in caso di valutazione positiva (nel senso di oggetti non effettivamente distinti o di ampliamento non considerevole dell'oggetto della controversia) provvede a dispensare l'amministrato da un ulteriore pagamento;

- del resto, è la stessa sentenza appellata che riconosce che l'applicazione della sentenza nel senso dell'attribuzione della valutazione al Giudice della controversia base ***“presenterebbe l'indubbio vantaggio di accelerare la definizione della questione e di affidarla al giudice della controversia principale e, dunque, per ciò stesso particolarmente qualificato”***: si tratta di una considerazione logica di indubbia rilevanza e che, malamente, si potrebbe cercare di conciliare con una diversa prospettazione della questione nel senso di escludere del tutto da tale valutazione il Giudice amministrativo (unico competente in materia) e di rimettere la valutazione al Giudice tributario (non adeguatamente preparato in materia);

- in realtà, **appartiene alla funzione del Giudice amministrativo stabilire il contenuto dei motivi** e più ancora se i motivi aggiunti costituiscono **una variazione essenziale** di quanto precedentemente dedotto o **soltanto uno svolgimento conseguente** alla acquisizione di documenti o considerazioni logiche che emergono dal divenire del processo: in queste condizioni è davvero fuorviante affermare la competenza del giudice tributario al quale non spetta di stabilire il contenuto dei motivi aggiunti e quale grado di novità essi abbiano rispetto ai motivi precedentemente dedotti, ma soltanto se il tributo sia dovuto in base alle norme che l'impongono ed ai fatti che costituiscono il presupposto per la nascita dell'obbligazione tributaria (qui, invece, si tratta di stabilire soltanto **quale è il rapporto tra la motivazione precedente dell'impugnazione ed i nuovi motivi aggiunti**, cioè quale è il grado di connessione tra le varie impugnazioni proposte avverso il provvedimento amministrativo originariamente impugnato, competenza funzionale e per materia del giudice al quale spetta soltanto di **interpretare la domanda** originaria e le domande successive proposte con i motivi

aggiunti, rimanendone influenzata **solo in via consequenziale** la nascita dell'obbligazione tributaria);

- è proprio su questa linea che si deve ritenere si sia mossa e si sia pronunciata senz'altro la Corte di Giustizia con la propria sentenza C-61/14; infatti:

- a) **la soluzione individuata dalla Corte**, seppure di carattere peculiare, è idonea a **garantire lo scopo primario della c.d. Direttiva Ricorsi (2007/66/CE)**, ovvero **l'efficacia dei ricorsi** proposti avverso le decisioni amministrative nelle procedure ad evidenza pubblica (scopo esplicitato più volte nel corso della Direttiva e, in particolare, al Considerando n. 34 e all'art. 1, che ha modificato l'art. 1, par. 1.3 della Direttiva 89/665/CE);
- b) **il rafforzamento di tale efficacia** corrisponde esattamente alla volontà dell'Unione Europea di **consentire un incremento delle impugnazioni** avverso i provvedimenti emanati dalle Amministrazioni aggiudicatrici (ovviamente, laddove ciò sia necessario e vi siano i presupposti giuridici): tale dato emerge testualmente dal Considerando n. 28 della Direttiva Ricorsi, il quale afferma che *“il rafforzamento dell'efficacia dei ricorsi nazionali dovrebbe incoraggiare gli interessati ad avvalersi maggiormente delle possibilità di ricorso”*;
- c) in questo senso, **la soluzione individuata dalla Corte di Giustizia di concentrare la decisione** sulla debenza o meno del contributo unificato per la proposizione di nuove impugnazioni nel corso del giudizio sempre **in capo al Giudice amministrativo** (competente per il giudizio principale), può evitare che **l'imposizione di multiple richieste di contributo unificato produca un effetto deflattivo** di accesso alla Giustizia che sarebbe manifestamente in violazione dell'Ordinamento europeo (<sup>1</sup>);
- d) **si tratta di un elemento e di una situazione di carattere sostanziale** che, però, certamente, è idonea ad **incidere sull'accesso alla Giustizia Amministrativa** dei ricorrenti-concorrenti, il quale, nell'ottica dell'Ordinamento Europeo, costituisce lo strumento primario (in questo ambito) per **garantire la tutela ed il rispetto dei**

---

<sup>1</sup> Infatti, laddove, invece, il ricorrente-contribuente dovesse rivolgersi, di volta in volta, al Giudice Tributario per ottenere l'annullamento della richiesta di versamento adottata dal Segretario Generale del TAR, ciò comporterebbe automaticamente (e certamente) una deflazione del contenzioso amministrativo (e, quindi, la violazione del Diritto europeo), poiché il cittadino non proporrebbe i c.d. motivi aggiunti, consapevole che, qualora gli venisse richiesto il versamento del contributo unificato, dovrebbe instaurare un contenzioso tributario dai notevoli costi (si pensi che una controversia pari ad euro 2.000,00 di fronte al Giudice tributario richiederebbe il versamento di un onorario professionale all'avvocato pari a circa euro 1.270,00 oltre IVA, CPA e spese generali, in applicazione dei minimi tabellari del D.M. n. 55/2014) e dai notevoli tempi (non inferiori all'anno), con lo spauracchio di un eventuale secondo grado di giudizio.

**principi di concorrenza, parità di trattamento e *par condicio* <sup>(2)</sup>;**

- e) **la deroga suddetta** (cui si ribadisce la Corte di Cassazione è pervenuta esclusivamente a seguito della emanazione della Direttiva Ricorsi) **ha portato ad uno “spostamento”** dell’ordinario riparto giurisdizionale tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario, **“forzando” la lettura dell’art. 103 Cost.**, affinché potesse essere costruito un **“sistema-Giustizia” che fosse compatibile, *in primis*, con l’Ordinamento Europeo ed, *in secundis*, con l’art. 24 Cost.** (in questo ordine, poiché l’art. 24 Cost. di per sé, prima della entrata in vigore della Direttiva Ricorsi, non aveva mai fatto ritenere alla Corte di Cassazione che vi fosse la necessità della concentrazione del giudizio di fronte al Giudice amministrativo);
- f) a ben vedere, quanto già avvenuto per la questione della sorte del contratto, è quanto dovrebbe avvenire anche oggi per l’individuazione del Giudice dotato di giurisdizione per pronunciarsi sulla debenza o meno di un nuovo contributo unificato in caso di proposizione di motivi aggiunti <sup>(3)</sup>.

- è poi da rilevare l’ulteriore pregiudizio derivante dall’aumento delle controversie per la trasformazione di ogni questione, che potrebbe risolversi in via incidentale presso il Giudice amministrativo, in una controversia nuova da proporre al Giudice tributario, con la conseguenza che praticamente quasi ogni questione, di competenza del Tribunale

---

<sup>2</sup> In proposito, è fondamentale riportare l’insegnamento della Corte di Cassazione, SS. UU., con l’ordinanza 10 febbraio 2010, n. 2906, con riferimento alla questione del Giudice competente a pronunciarsi sulla c.d. sorte del contratto stipulato in esecuzione di una aggiudicazione annullata dal Giudice Amministrativo; le motivazioni di tale ordinanza sono di peculiare importanza anche nella fattispecie, poiché è stato affermato - mediante una interpretazione evolutiva (e non letterale) del Considerando n. 13 della Direttiva Ricorsi (appena emanata e non ancora recepita dall’Ordinamento italiano), che ha determinato il superamento del proprio precedente orientamento consolidato e del contrasto giurisprudenziale con il Giudice Amministrativo - **il principio della concentrazione delle competenze di fronte al Giudice amministrativo (unico giudice)**, poiché: *“non è dubitabile che il principio di concentrazione del processo e quello di effettività della tutela giurisdizionale dei beni della vita a base della attribuzione degli interessi legittimi e dei diritti conseguenti azionati nella presente controversia, rende concreta ed efficace la sola tutela giurisdizionale congiunta di cui sopra in conformità all’art. 24 Cost., e alla normativa comunitaria da cui è imposta la trattazione della causa da un unico giudice dotato dalla legge di giurisdizione esclusiva”*.

<sup>3</sup> In particolare, nella fattispecie ricorre senz’altro lo stesso presupposto che in passato aveva portato la Corte di Cassazione a ritenere la necessità della concentrazione del giudizio, ovvero, la sussistenza di un obbligo derivante dall’Ordinamento comunitario (in questo caso, per interpretazione della Corte di Giustizia della Direttiva Ricorsi avvenuta con la sentenza C-61/14), con la fondamentale differenza che, mentre in passato la lettura della Corte di Cassazione aveva anche inciso sul dato costituzionale del riparto giurisdizionale dettato dall’art. 103 Cost., **nella fattispecie la concentrazione del giudizio di fronte al Giudice Amministrativo comporterebbe solamente la “ordinaria” disapplicazione della normativa italiana** (gli artt. 1, 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992) - che prevede la giurisdizione del Giudice Tributario anche con riferimento agli atti di accertamento emanati dal Segretario Generale degli organi di Giustizia Amministrativa - **in quanto incompatibile con le fonti del Diritto europeo per le ragioni anzidette.**

amministrativo regionale o del Consiglio di Stato, darebbe luogo ad un parallelo giudizio dinanzi al Giudice tributario, essendo ormai normale, per il modo di comportarsi della pubblica Amministrazione, la proposizione di motivi aggiunti o di ricorso incidentale e, d'altro lato, assolutamente normale che il **Segretario Generale** dell'organo giurisdizionale amministrativo adito (od il dirigente delegato), **quando legge "motivi aggiunti" o "ricorso incidentale" senza alcuna ulteriore valutazione, emana senz'altro l'ordine di pagamento dell'ulteriore contributo unificato** <sup>(4)</sup>; in questo senso appaiono del tutto **illusorie le affermazioni, contenute in altra parte della sentenza appellata**, secondo la quale il Giudice amministrativo potrebbe, comunque, *"con i suoi provvedimenti, favorire utili elementi per una valutazione, che comunque rimane affidata prima all'agente accertatore e poi, eventualmente, al giudice tributario stesso"*, posto che chiunque conosce i sistemi ed i metodi propri del nostro sistema tributario (fondato, in definitiva, sulla necessaria *"induzione"* al pagamento) può rendersi conto dell'assoluta vacuità di tali affermazioni;

- una assoluta contrarietà anche alle norme vigenti e alla interpretazione della Corte di Giustizia, della quale costituisce una distorsione ed una inversione di contenuto è, poi, l'affermazione, contenuta nella sentenza appellata, che *"per regola l'atto di motivi aggiunti ... costituisce un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, cioè rappresentando una praesumptio iuris tantum che ben ammette prova contraria il cui onere grava dunque sul contribuente"*: **la Corte di Giustizia, infatti, ha espressamente affermato che l'imposizione di ulteriore contributo deve trovare base nell'accertamento che le questioni siano effettivamente distinte o che ci sia un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia e ciò deve essere accertato e giustificato dal soggetto impositore, essendo altrimenti la presunzione proprio nel senso contrario;**

- da ultimo è assolutamente infondata l'affermazione contenuta nella sentenza appellata laddove afferma che, se ci fosse una tale deroga a favore del Giudice amministrativo rispetto al Giudice tributario, si avrebbe una deroga eccezionale per tre volte e, in particolare, 1) perché relativa solo al Giudice amministrativo e non anche al Giudice ordinario, 2) perché relativa solo ai processi appalti e non agli altri processi e 3) perché relativa solo ai processi appalti sopra

---

<sup>4</sup> Tale considerazione, che potrebbe apparire una iperbole non veritiera, corrisponde, invece, perfettamente al dato reale che la prassi ci consegna quotidianamente: lo scorso 7 giugno 2016, il Dirigente della Sezione Terza del TAR Lazio, dott. Giacomino Pantano, ha rigettato la richiesta presentata dal ricorrente di riesame dell'invito al pagamento di un nuovo contributo unificato per motivi aggiunti affermando testualmente che *"ogni volta che con la proposizione di motivi aggiunti venga impugnato un ulteriore provvedimento, rispetto a quelli impugnati col ricorso introduttivo o con precedenti motivi aggiunti, si è in presenza di un distinto 'oggetto' del giudizio ... l'impugnazione di un nuovo atto ... costituisce ampliamento del thema decidendum e, conseguentemente, comporta il pagamento del contributo unificato"*, con conseguente asserita debenza del contributo unificato anche per il nuovo mezzo di impugnazione.

soglia comunitaria: è, infatti, evidente che tale eccezionalità non esiste affatto in quanto 1) l'espressione **Giudice nazionale riguarda tutti i Giudici**, sia amministrativi sia ordinari e 2) **la regola riguarda tutti i giudizi**, relativi ad appalti o a qualsiasi altra questione e 3) da ultimo è per ciò stessa superata l'eccezionalità relativa ai ricorsi per appalti sopra soglia comunitaria.

\* \*

## **2. Irrilevanza delle argomentazioni in senso contrario contenute nella sentenza appellata: esclusione della giurisdizione del Giudice tributario.**

Vengono, poi, in considerazione le argomentazioni con le quali la sentenza appellata, con riferimento alla struttura del processo interno ed alla posizione del Giudice tributario titolare di giurisdizione in tema di prestazioni fiscali, sostiene che nella specie si dovrebbe, comunque, riconoscere la giurisdizione del Giudice tributario. In proposito si osserva quanto segue.

\*

**2.1.** La sentenza appellata fa, innanzi tutto, riferimento ad alcune sentenze della Corte di Cassazione sulla base delle quali si dovrebbe avere riferimento al Giudice tributario <sup>(5)</sup>.

In proposito si fa presente come tali argomentazioni sono state già contraddette dallo stesso Tribunale regionale amministrativo di Trento nell'ordinanza 29 gennaio 2013, n. 23: tale richiamo viene in questa sede fatto quale argomentazione a sostegno della soluzione che si desume dalla sentenza della Corte di Giustizia, non per prospettare la sussistenza nella specie di un giudicato implicito che precluderebbe allo stesso Tribunale di adottare in sede di merito una diversa soluzione. Alle parti ricorrenti in questa sede, infatti, interessa non una mera pronuncia formale relativa alla giurisdizione del Tribunale regionale amministrativo di Trento nella specifica fattispecie; ma una pronuncia di rilievo sostanziale da parte del Consiglio di Stato che valga, non solo per la specifica questione, ma anche come affermazione di principio da applicare anche nelle eventuali successive fattispecie dallo stesso contenuto.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha nella fattispecie

---

<sup>5</sup> Tale obbligazione *ex lege* è invero, secondo la costante giurisprudenza, un tributo: per tale è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 11 febbraio 2005, n. 73, ne ha sottolineato la qualità di prestazione fiscale, istituita a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch'essi su procedimenti giurisdizionali (imposta di bollo e tassa di iscrizione a ruolo).

Tale conclusione è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione (così Cass. S.U. 17 aprile 2012, n. 5994; id. 5 maggio 2011, n. 9840, e sia pure *incidenter tantum*, già in Cass. S.U. 8 febbraio 2008 nn. 3007 e 3008, mentre Cass. 22 settembre 2015, n. 18732, ribadisce che il valore indicato all'atto del pagamento del contributo è "rilevante ai soli fini fiscali"), la quale ha altresì concluso che, da tale qualificazione, discende come le controversie, riguardanti il contributo - e, dunque, ben oltre la specifica questione oggetto di causa - rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, che si estende, giusta art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dall'art. 12, Il comma della l. 28 dicembre 2001, n. 448, su tutte le controversie, aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, con riguardo ad ogni questione relativa all'*an* o al *quantum* del tributo (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21483; Cass. S.U. 19 novembre 2007, n. 23832).

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

specificamente rilevato quanto segue.

*“Senonché - osserva il Collegio – si tratta di precedente inconferente: in quel caso, infatti, si trattava di un'opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si facevano valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 d.p.r. 115/2002 ..... Ora, il Collegio non esita a riconoscere che il contributo unificato ha natura di tributo (così anche: Corte Costituzionale, sentenza n. 73/2005); tuttavia, nella specie all'esame viene in evidenza un atto del Segretario generale di questo T.r.g.a. che ha natura e consistenza di provvedimento amministrativo, emanato nell'esercizio di discrezionalità tecnica (si tratta dell'uso ed interpretazione di norme processuali): come tale, dunque, sottoposto alla giurisdizione generale di legittimità del G. A., ai sensi degli artt. 103, comma 1 e 113, comma 1, Cost. e dell'art. 7 del codice del processo amministrativo<sup>6</sup>).*

*Invero, l'atto del Segretario generale di questo T.r.g.a. non fa pedissequa e passiva applicazione di una norma tributaria alla fattispecie concreta. All'opposto, esso è il frutto di una complessa catena procedimentale, generata dalla necessità di un'interposizione, cioè di un intervento mediatore dell'amministrazione, in quanto interprete della direttiva del legislatore e portatrice, attraverso la predetta opera intermediatrice, di un frammento normativo (per usare l'immagine di illustre dottrina) che vale a completare il precetto legislativo attraverso l'uso, come detto, di discrezionalità tecnica.*

*Le norme istitutive e regolatrici del contributo unificato, infatti, hanno avuto ed hanno bisogno dell'intermediazione dell'azione amministrativa, anzitutto sotto forma di una serie di direttive concretamente emanate dal Segretario generale della Giustizia Amministrativa, le quali non possono non qualificarsi - come già detto - espressive di discrezionalità tecnica.*

*Tali direttive sono contenute nella Circolare 18 ottobre 2011, recante Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo. In realtà, non si tratta di semplici istruzioni meramente illustrative delle modalità di dare corso alle chiare ed esaustive prescrizioni della fonte legale. Si tratta, invece, di vere e proprie prescrizioni integrative, le quali valgono a completare il disegno del legislatore, adattandolo all'estrema varietà delle ipotesi e degli istituti processuali, che soltanto*

---

<sup>6</sup> *“Invero, il Collegio ritiene che difetterebbe la propria giurisdizione se tale atto, impugnato dalla ricorrente, fosse meramente, direttamente e vincolativamente applicativo - nell'an, nel quomodo e nel quantum - delle norme di legge che hanno istituito e disciplinato il contributo unificato nel processo amministrativo.*

*Ma non è questo il caso di specie, essendosi, come detto, esercitato un potere determinativo-interpretativo di una normativa, tributaria sì, ma non conclusa, non completa e non finita, che lascia ampi spazi di discrezionalità all'amministrazione giudiziaria”.*

*l'amministrazione che gestisce la poliedricità del contenzioso è in grado di individuare, apprezzare e valutare, per assicurare, così, una disciplina, forse opinabile, ma certamente completa e concretamente operativa".*

\*

2.2. L'argomentazione prospettata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nella propria ordinanza 29 gennaio 2013, n. 24 è, del resto, **sostanzialmente recepita dallo stesso Tribunale nella propria sentenza 15 marzo 2016, n. 148.**

Si afferma, infatti, nella sentenza appellata che l'art. 9 d.P.R. n. 115/2002 "*determina i contributi, differenziati per rito, oggetto e valore, dei ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, con la specificazione che, per ricorsi, si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove; mentre il seguente art. 14 definisce le regole per i pagamenti e per la determinazione del valore della lite. A sua volta, il successivo art. 15 affida al funzionario – che, per il Tribunale amministrativo, è di norma il segretario generale – di verificare l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento, e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa; controlli che vanno rinnovati ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa, come si può appunto verificare nel caso di presentazione di motivi aggiunti: e (art. 16, I comma) "in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo".*

Si tratta, evidentemente, proprio della **valutazione, non meramente necessaria e automatica ma di carattere discrezionale**, che nella precedente ordinanza era stata richiamata come elemento essenziale per l'affermazione della giurisdizione del Tribunale amministrativo. In proposito, infatti, l'ordinanza n. 24/2013 osserva come "*l'atto del Segretario generale di questo T.r.g.a., impugnato dalla ricorrente con i ricordati (quarti) motivi aggiunti, ha anch'esso natura discrezionale, nei pur non ampi spazi lasciati liberi dalla complessa attività tipicamente discrezionale espressa nelle anzidette direttive del Segretario generale della giustizia amministrativa. E' al titolare dell'Ufficio giudiziario, infatti, che spetta procedere ad una qualificazione della materia del ricorso, onde collocarla nelle varie fasce di tipologie contenziose, in relazione alle quali viene articolata la misura del contributo. In questa duplice funzione, di esecuzione di atto amministrativo a carattere normativo e di determinazione anch'essa attuativa del dettato normativo, esso assume natura di vero e proprio provvedimento amministrativo".*

\*

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)

info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

2.3. Sono, quindi, perfettamente valide le argomentazioni che, in base a tale ragionamento, aveva svolto il Tribunale nell'ordinanza n. 29/2013, rilevando che *“la giurisprudenza ha radicato la giurisdizione del g.a. in ipotesi che riecheggiano quella in esame, come quelle sotto elencate a titolo meramente esemplificativo e senza carattere di esaustività: a) le controversie che hanno ad oggetto l'atto amministrativo generale di determinazione delle aliquote differenziate (come anche sono le misure del c.u.), dell'ex imposta comunale sugli immobili (ICI), presupposto dell'accertamento e della determinazione in concreto del tributo ed avente la funzione di integrazione del precetto legislativo. Come affermato da Cass. SS.UU. 25/1/2007, n. 1616, esse esulano dalla giurisdizione delle commissioni tributarie (che comprende il potere di annullamento degli atti elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e non si estende agli atti amministrativi generali seppur di valenza tributaria) ma spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr., anche: Cass. SS.UU., 19/1/2010, n. 675); b) le controversie che hanno ad oggetto l'atto comunale che stabilisce la corresponsione di una somma per il rilascio del contrassegno abilitante alla circolazione automobilistica in centro storico, poiché la relativa questione verte sulla lesione di interessi legittimi in quanto l'atto impugnato non si risolve in una mera prestazione patrimoniale imposta, ma stabilisce varie regole procedurali, nonché la scelta della p.a. in ordine alla copertura ed al riparto dei costi del servizio offerto alla collettività (così: Consiglio di Stato, sez. V, 1/3/2000, n. 1075); c) in generale, le controversie riguardanti l'impugnativa di atti di carattere generale recanti le determinazioni regolamentari e tariffarie, presupposte all'imposizione dei tributi, come è stato affermato da Cass., SS.UU. 1/3/2002, n. 3030 (cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4/5/2012, n. 3993) che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (fattispecie in tema di determinazione delle tariffe TARSU)”*.

\*

2.4. Risultano, quindi, sicuramente superate le argomentazioni contenute nella sentenza appellata circa il carattere impugnatorio del processo tributario <sup>(7)</sup>: **il carattere “normale” del processo tributario deve, infatti, necessariamente cedere di fronte alla nuova impostazione proposta dal Tribunale e recepita dalla Corte di Giustizia, per negare la validità di tale nuova impostazione la sentenza appellata è costretta a formulare una tesi del tutto abnorme per**

---

<sup>7</sup> Va ora ricordato che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo d'instaurazione di tipo impugnatorio (*ex multis*, Cass. trib. 5 dicembre 2014, n. 25756; id. 20 febbraio 2013, n. 4145) e, tra gli atti impugnabili, tassativamente elencati dall'art. 19, I comma, del ripetuto d.lgs. 546/1992 (secondo il successivo III comma, infatti, *“Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente”*) vi è anche *“l'avviso d'accertamento del tributo”*, categoria nel cui ambito evidentemente rientra, per il suo contenuto e scopo, se non per la denominazione formale, l'invito previsto dal ripetuto art. 248, solo in presenza del quale sussiste una pretesa tributaria attuale, suscettibile di essere contrastata, in un termine decadenziale, innanzi al giudice competente.

conciliare la posizione della Corte di Giustizia con la propria impostazione affermando che “è, dunque, il giudice tributario che può «dispensare» ... dal pagamento del tributo, e lo può fare nell'unica forma prevista dall'ordinamento positivo interno ... e cioè mediante l'annullamento dell'atto d'accertamento fiscale”: di singolari teorie scientifiche ne abbiamo sentite tante, ma mai che un Giudice tributario con l'annullamento dell'atto impositivo “dispensa” dal pagamento; al contrario, è perfettamente logico che, pure non annullando l'atto impositivo, il Giudice amministrativo, conformemente a quanto indicatogli dalla Corte di Giustizia, dispensi l'amministrato dal pagamento del contributo nella valutazione dei motivi aggiunti o del ricorso incidentale (valutazione che spetta al giudice amministrativo per le funzioni che esercita nel processo); in altri termini, l'utilizzo di un termine assolutamente peculiare da parte della sentenza della Corte di Giustizia non può essere un dato letterale che viene “scavalcato” o “pretermesso” da parte della sentenza impugnata sulla base di una asserita ignoranza da parte del Giudice europeo dell'Ordinamento interno, tanto più che il termine in questione (ovvero, “dispensare”), lo si trova ripetuto in molte altre lingue con cui è stata pronunciata la sentenza (in francese “dispenser”, in spagnolo “dispensar”, in inglese “relieve” ed in tedesco “freizustellen”), tanto da non potersi ritenere che la precisa scelta terminologica compiuta nella sentenza, sia, in realtà, un semplice frutto di una mera imprecisione linguistica (soprattutto, in assenza di precisi ed oggettivi elementi che possano portare a concludere in tale senso).

In ordine, poi, al riferimento contenuto nella sentenza appellata nel senso di condividere un orientamento anche recentemente manifestatosi nella giurisprudenza amministrativa (<sup>8</sup>), con riserva di ulteriormente argomentare quanto già esposto in materia, ci si limita a rilevare che, dopo la sentenza della Corte di Giustizia, ci sono altre pronunce anche del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto la giurisdizione in materia del Giudice amministrativo: in particolare la sentenza Sezione Terza, 10 novembre 2015, n. 5128, Presidente Lignani ed Estensore Ungari, che, rilevato che “spetta al giudice nazionale” accertare, ha specificamente ritenuto che “occorre valutare la domanda ... rivolta ad ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato” ed ha, quindi, proceduto alla relativa valutazione di merito, oltre

---

<sup>8</sup> Va perciò condivisa e seguita la più recente giurisprudenza, per cui “l'invito al pagamento del contributo unificato, contenendo le modalità di calcolo del tributo e la calendarizzazione dei pagamenti, costituisce una vera e propria liquidazione del tributo dovuto che incide sulla situazione patrimoniale del contribuente” ed è dunque suscettibile d'impugnazione (T.A.R. Puglia – Bari, I, 18 dicembre 2015, n. 1649); d'altro canto, “Posto che la competenza a determinare la debenza e la quantificazione del contributo unificato spetta alla Segreteria Generale del Tribunale che deve valutare, anche alla luce del dictum della Corte di Giustizia sez. V sent. 6/10/2015, la sussistenza del presupposto impositivo ... le contestazioni che parte ricorrente intende opporre all'operato impositivo dell'organo amministrativo preposto alla determinazione di tale contributo rivestano natura tributaria e quindi esulano dalla cognizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice tributario” (T.A.R. Sicilia – Catania, III, 28 gennaio 2016, n. 295).

ad avere esteso il principio espresso dalla Corte di Giustizia sui motivi aggiunti anche sugli atti di appello duplicati dal ricorrente; in senso conforme, si segnala anche la sentenza della **Sezione Quinta, 14 aprile 2016, n. 1492, Presidente Severini, Estensore Cacace**; l'orientamento del Consiglio di Stato appena esposto risulta seguito anche dai Tribunali amministrativi regionali <sup>(9)</sup>.

Il presente ricorso, teso all'affermazione della giurisdizione in materia del Giudice

- <sup>9</sup> **Si vedano, a titolo esemplificativo, le seguenti pronunce:**
- a) **TAR Sicilia, Sez. II, 31 maggio 2016, n. 1337:** *“Con riferimento al contributo unificato, ferma restando la debenza di quello relativo al ricorso introduttivo ed a quello incidentale, esso non è dovuto per i motivi aggiunti (né al principale, né all'incidentale) e ciò alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE (v. sentenza 6/10/2015, causa C-61/14). Invero, appare evidente nel caso di specie che l'oggetto dei motivi aggiunti non appare distinto da quello della controversia già pendente (i cui limiti sono anzi stati ristretti per effetto dell'esclusione della Serenissima Vigilanza s.r.l., disposta in autotutela dalla stessa s.a. con deliberazione n. 298 del 16/3/2016)”;*
- b) **TAR Sicilia, Sez. II, 28 gennaio 2016, n. 306:** *“7. Infine, deve essere esaminata anche la domanda – formulata dal difensore della società ricorrente alla pubblica udienza del 24/11/2015 – rivolta ad ottenere l'esenzione della società medesima dal pagamento del contributo unificato per la proposizione del ricorso per motivi aggiunti.  
In materia di contributi unificati cumulativi o multipli si registra una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (V, 6 ottobre 2015 in C-61/14) la quale, sulla premessa che la legge italiana nel prevedere il pagamento di contributi multipli in caso di ricorsi avverso la medesima aggiudicazione non contrasta col diritto comunitario, ha però precisato che spetta al giudice nazionale di accertare se gli oggetti dei ricorsi “non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente” e, nel caso, di “dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi” ...  
In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, la domanda di esenzione dal pagamento del contributo unificato, formulata da parte ricorrente con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, non può trovare accoglimento”;*
- c) **TAR Piemonte, Sez. I, 18 dicembre 2015, n. 1770:** *“10. Infine, occorre valutare la domanda formulata da Telecom nella memoria difensiva depositata il 3 novembre 2015 rivolta ad ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato in relazione al primo atto di motivi aggiunti (il secondo non essendovi assoggettato, a dire della ricorrente, non essendo impugnati atti nuovi), alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, V, 6 ottobre 2015 in C-61/14, la quale ha affermato che la legge italiana che prevede contributi multipli in caso di ricorsi avverso la medesima aggiudicazione non contrasta col diritto comunitario, ma anche che spetta al giudice nazionale accertare se gli oggetti dei ricorsi “non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente”, e, nel caso, di “dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”.  
La domanda, osserva il collegio, non può trovare accoglimento ...”;*
- d) **TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 3 dicembre 2015, n. 2840:** *“Va, infine, esaminata l'ultima questione posta da parte ricorrente in ordine alla richiesta di esenzione del contributo unificato per il ricorso per motivi aggiunti, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, V, 6 ottobre 2015 in C-61/14, che ha affermato che la legge italiana che prevede contributi multipli in caso di ricorsi avverso la medesima aggiudicazione non contrasta col diritto comunitario, ma anche che spetta al giudice nazionale accertare se gli oggetti dei ricorsi “non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente”, e, nel caso, di “dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”.  
Come premesso, nel caso in esame, il ricorso per motivi aggiunti non amplia l'oggetto della controversia, limitandosi a ribadire le medesime censure riferite, per altro per illegittimità derivata, all'intervenuta aggiudicazione definitiva.  
Consegue l'accoglimento della domanda”.*

amministrativo, risponde appunto a tale finalità di definire una volta per tutte la questione, anche con la precisazione dei relativi *iter* procedurali.

\* \*

### **3. Soluzione “intermedia” di carattere subordinato: giurisdizione di valutazione, se non di annullamento, del Giudice Amministrativo.**

L'affermazione della giurisdizione del Giudice amministrativo (Tribunale amministrativo regionale o Consiglio di Stato), dinanzi al quale è stato proposto il giudizio al quale inerisce la questione dell'obbligo o meno del pagamento del contributo unificato aggiuntivo per motivi aggiunti o ricorso incidentale, trova poi conferma, quanto meno in termini particolari (giurisdizione di valutazione, anche se non di annullamento), nei recenti orientamenti affermati in materia dalla giurisprudenza amministrativa (e, come si vedrà, dallo stesso Collegio che ha pronunciato la sentenza in relazione alla quale è proposto il presente ricorso in tema di giurisdizione).

In particolare, con sentenza 15 marzo 2016, n. 140 (immediatamente precedente a quella - n. 148/2016 - oggetto del presente ricorso), il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha ammesso la possibilità di un intervento dello stesso Giudice amministrativo nei confronti del Dirigente amministrativo (al quale formalmente spetta di valutare la questione e di richiedere o meno il pagamento di un ulteriore contributo unificato) ai fini della valutazione di pertinenza dello stesso Dirigente, il quale *“potrà a, tal fine, valutare elementi acquisiti aliunde ... e, tra questi, anche la successiva decisione del giudice amministrativo, sulla controversia cui il contributo si riferisce. Infatti, se questo giudice .... non può pronunciare direttamente sulla questione finale .... può comunque, con i suoi provvedimenti, fornire utile elementi per una valutazione, che comunque rimane affidata prima all'agente accertatore e poi, eventualmente, al giudice tributario stesso, senza ovviamente vincolare né il primo né il secondo”* (si noti che la sentenza è stata pronunciata dallo stesso Collegio della sentenza n. 148/2016 oggetto di impugnazione e, specificamente, Roberta Vigotti Presidente, Angelo Gabricci Estensore e Anna Chiattini Consigliere).

Il principio è stato, in tempi assolutamente contemporanei, affermando anche in due sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, che ha rilevato che *“il Collegio può dare un'indicazione di massima, al competente ufficio amministrativo, ai fini della valutazione di sussistenza del considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia costituente presupposto del contributo unificato sui motivi aggiunti”* (Sezione Prima 21 marzo 2016, n. 506, Armando Pozzi Presidente, Bernardo Massimi Consigliere e Gianluca Bellucci Estensore: la sentenza espressamente dispone nel senso che *“manda la presente pronuncia alla Segreteria Generale ai fini della valutazione della sopracitata domanda di dispensa dal*

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

*contributo unificato sui motivi aggiunti*”). Nello stesso senso si è pronunciato, con sentenza 20 aprile 2016, n. 644, lo stesso Tribunale amministrativo regionale della Toscana, peraltro con composizione collegiale del tutto diversa rispetto alla richiamata sentenza n. 506/2016 (Rosaria Trizzino Presidente, Rosalia Maria Rita Messina Estensore, Riccardo Giani Consigliere): è stato, in questa occasione ribadito in termini perfettamente corrispondenti il principio generale affermato nella sentenza n. 506/2016 <sup>(10)</sup> e si è, quindi, proceduto alla valutazione nel merito della questione rilevando che *“nel caso in esame, tale considerevole ampliamento non si ravvisa, atteso che con i motivi aggiunti si impugna un atto di chiarimenti, di natura meramente endoprocedimentale, da cui parte ricorrente ha tratto spunto per approfondire censure già dedotte nei confronti del bando di gara e degli altri provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; le censure di cui ai motivi aggiunti ruotano infatti intorno alle medesime circostanze di fatto e invocano disposizioni e principi già invocati nel ricorso introduttivo del giudizio”*.

L'orientamento manifestato dal punto di vista sostanziale delle richiamate sentenze non può essere pretermesso ai fini della valutazione della questione di giurisdizione oggetto della presente impugnazione: in proposito, infatti, si pone una **pretesa** del ricorrente che ne fa richiesta e un correlato **obbligo** del Giudice di formulare le indicazioni. Si può, in questo modo, profilare un problema di **“armonizzazione”** tra i due orientamenti assolutamente **contrapposti** che hanno formato oggetto della valutazione nei precedenti paragrafi 1 e 2 e, in particolare:

- il principio, che comunque si desume dalla sentenza 6 ottobre 2015 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sulla base della quale è **il giudice nazionale titolare del giudizio, nel quale si pone il problema dell'eventuale pagamento del contributo unificato di carattere aggiuntivo, che deve intervenire con una propria valutazione in proposito** (secondo quanto ora riconosciuto dalle richiamate sentenze T.R.G.A. Trento 15 marzo 2016, n. 140 e T.A.R. Toscana Sezione Prima 21 marzo 2016, n. 506 e 20 aprile 2016, n. 644): la conclusione, peraltro ora recepita anche dalla nostra giurisprudenza amministrativa, trova fondamento, oltre che nelle chiare espressioni della sentenza della Corte di Giustizia, nei riferimenti formali costituiti dalle recepite conclusioni dell'Avvocato Generale, che utilizzano l'espressione *“tipica”* di *“Giudice del rinvio”*, al quale, del resto, la Corte di Giustizia avrebbe dovuto altrimenti rimettere la questione senza alcuna valutazione e decisione, ove non avesse ritenuto che lo stesso *“Giudice del rinvio”* avesse avuto poi il potere di pronunciarsi sulla

---

<sup>10</sup> *“Il Collegio può fornire un'indicazione di massima al competente ufficio amministrativo ai fini della valutazione di sussistenza o meno del considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia costituente presupposto del contributo unificato sui motivi aggiunti”*.

questione sostanziale <sup>(11)</sup>;

- la posizione assunta dalla sentenza impugnata, secondo la quale **il Giudice amministrativo, titolare della controversia a quo, non potrebbe pronunciarsi in ordine al provvedimento del Segretario Generale di imposizione del contributo unificato, dato il carattere formalmente fiscale di tale provvedimento** rientrando come tale nella giurisdizione del Giudice tributario: impostazione formale di carattere assoluto, ma che deve trovare una *"composizione"* in riferimento all'orientamento manifestato dalla giurisprudenza amministrativa circa il potere-dovere sostanziale del Giudice amministrativo di formulare il proprio orientamento in materia e di incidere in questo modo sulla definizione sostanziale della questione.

La soluzione, alla quale si può addivenire in sede di giudizio in tema di giurisdizione, può assicurare ad un tempo **la strutturazione formale del provvedimento del Segretario Generale come atto di carattere tributario e la considerazione sostanziale del potere di valutazione del Giudice amministrativo** (unico titolare della competenza a fare le relative valutazioni) sulla base del principio che ogni provvedimento amministrativo deve porre a propria base una adeguata istruttoria tesa all'accertamento della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione: in questo senso la richiamata sentenza T.R.G.A. di Trento n. 140/2016 che, con riferimento al rapporto tra Dirigente amministrativo e Cittadino ricorrente, considera che *"questi (il Cittadino ricorrente), infatti, potrà fornire al Dirigente amministrativo adeguata giustificazione del fatto che tale ampliamento a suo avviso non sussiste ... e l'agente della riscossione potrà accogliere la tesi dell'interessato, e non emettere alcun atto, o ritirare l'atto di accertamento a suo tempo emesso, e rinunciare alla riscossione, o ancora disporre un eventuale rimborso"*. In questo quadro si inserisce, quindi, **l'intervento del Giudice, titolare della controversia a quo** (che, secondo la stessa sentenza, si pone in posizione analoga ai fini della valutazione formalmente di pertinenza del Segretario Generale) e, quindi:

- può avvenire che **il Giudice amministrativo in questione proceda alla propria valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'imposizione dell'ulteriore contributo in un momento anteriore alla emanazione del provvedimento di imposizione da parte del Segretario Generale** e, quindi, che questo, nel quadro della necessaria istruttoria in funzione della emanazione dell'atto di imposizione, ne possa e ne debba tenere conto nella sua

---

<sup>11</sup> Tale Tribunale non si è posto, né ha posto, un problema di giurisdizione. Non avrebbe potuto, in quanto privo di giurisdizione, rimanere alla Corte di giustizia. Avendo rinviato ex art. 267 TFUE, la Corte ha ritenuto (e come avrebbe mai potuto opinare diversamente) che la questione fosse stata posta da un giudice nazionale competente, organo giurisdizionale qualificato ai sensi dell'art. 267 TFUE e della giurisprudenza relativa alla definizione di "giudice" nazionale (sulla definizione cfr. le "raccomandazioni" della Corte di giustizia "all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale", in *GUVE* C338 del 6.11.2012, spec. punto 9.

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

valutazione: in questo caso, evidentemente, ove il Segretario Generale ritenga di attenersi alle valutazioni del Giudice (Presidente in sede di istruzione preventiva o Collegio in sede di valutazione di tipo cautelare o anche conclusione del processo), la questione è risolta con **una perfetta armonizzazione delle due posizioni, il Giudice, che ha proceduto alla relativa valutazione sostanziale, e il Segretario Generale, che dal punto di vista procedurale ne tiene conto e si astiene (legittimamente) dalla emanazione del provvedimento impositivo (risultando, anche, "coperto" nelle sue responsabilità della valutazione del Giudice);** ove, invece, il Segretario Generale ritenga di non recepire la valutazione del Giudice e di procedere con l'emanazione del provvedimento di imposizione del contributo, verrà ad assumere rilievo il carattere formalmente fiscale del provvedimento e la necessità di una impugnazione nella sede formalmente competente della Commissione tributaria, che naturalmente dovrà valutare la fattispecie anche sulla base delle considerazioni della precedente valutazione del Giudice amministrativo;

- ove, peraltro, **l'atto di imposizione del Segretario Generale venga emesso prima della valutazione sostanziale da parte del Giudice amministrativo**, non viene precluso **l'intervento dello stesso Giudice titolare della controversia a quo** e la pronuncia da parte dello stesso Giudice e la sua, in ipotesi, valutazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'imposizione del pagamento di un ulteriore contributo unificato: in questa ipotesi, infatti, la sua pronuncia potrà rilevare nei confronti del Segretario Generale il quale, accogliendo l'impostazione del Giudice, potrà, come si legge nella sentenza T.R.G.A. di Trento n. 140/2016, **"o ritirare l'atto di accertamento a suo tempo emesso, e rinunciare alla riscossione, o ... disporre di un eventuale rimborso"**.

Si manifesta, in questa prospettiva, una sorta di giurisdizione del Giudice amministrativo, limitata alla valutazione dei presupposti per l'imposizione o meno del pagamento del contributo unificato di carattere aggiuntivo, avente in questa prospettiva carattere di **giurisdizione di valutazione senza la titolarità del potere di annullamento** (che viene riservato formalmente al Giudice tributario, ove ne sussistano i presupposti costitutivi della emanazione del provvedimento di carattere formalmente fiscale e della sua impugnazione in quella sede), ma comunque **tale da garantire le concorrenti esigenze del Cittadino**, di ottenere in proposito una valutazione da parte del Giudice sostanzialmente competente, dello stesso **Giudice**, di procedere ad una sua valutazione che, a parte il riferimento alla realtà processuale alla quale attiene la questione, corrisponde alla sua istituzionale competenza sostanziale; del **Segretario Generale**, autorità amministrativa titolare della competenza formale all'emanazione del provvedimento in funzione del quale è **"garantito"** dalla valutazione del Giudice; e, infine, dello stesso **Ordinamento**, che, nel rispetto delle varie competenze amministrative e

giurisdizionali, evita la proposizione di giudizi per questioni che possono essere invece risolte agevolmente con una valutazione pregiudiziale.

In relazione a tali profili si manifesta specificamente l'erroneità della declinatoria della giurisdizione da parte della sentenza impugnata, in quanto, pur facendo un accenno alla relativa possibilità, non ha proceduto alla valutazione rientrante nella propria giurisdizione nel senso di formulare una adeguata indicazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti dell'imposizione.

\* \* \*

**II. EVENTUALE RICHIESTA DI CHIARIMENTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.**

In relazione alla situazione sopra esposta si rileva che dal testo della sentenza della Corte di Giustizia risultano elementi validi a sostegno della tesi della rimessione della valutazione al Giudice nazionale amministrativo (nella specie, ma, anche, ordinario in altra ipotesi) e che le argomentazioni prospettate nella sentenza appellata non hanno carattere di evidenza assoluta, essendo del resto contraddette dagli argomenti sopra esposti espressi dallo stesso Tribunale regionale di giustizia amministrativa e dal Consiglio di Stato.

In questa situazione si chiede che il Consiglio di Stato voglia, nel caso, avvalersi della facoltà riconosciuta dal secondo comma dell'art. 104 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia 25 settembre 2012, ai sensi del quale "spetta ai giudici nazionali valutare se essi abbiano ricevuto sufficienti chiarimenti mediante una pronuncia pregiudiziale, o se appaia necessaria adire nuovamente la Corte"<sup>12</sup>).

P.Q.M.

si chiede l'annullamento della sentenza appellata e l'affermazione in proposito della giurisdizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, al quale dovranno essere rimessi gli atti per la relativa valutazione; con ogni conseguenza di legge; con vittoria di spese e di onorari.

Roma, 11 giugno 2016

(prof. avv. Giuseppe Abbamonte)

(avv. Monica Carlin)

(avv. Benedetta Lubrano)

(prof. avv. Enrico Lubrano)

(prof. avv. Filippo Lubrano)

<sup>12</sup> Il Consiglio di Stato ben può ritenere non chiara o chiarita la questione pregiudiziale ovvero può ritenere che, a seguito della sentenza del TAR, si pongono altri problemi interpretativi, quale il profilo relativo alla definizione di "giudice del rinvio": se sia consentito o non, dal diritto UE, che il giudice che pronuncia la sentenza a seguito del rinvio sia lo stesso che ha rinviato e posto la questione pregiudiziale. Il Consiglio di Stato può, invero, nuovamente adire la Corte di giustizia e chiedere ulteriori chiarimenti (cfr. in tal senso Corte UE, 5.3.1986, ord., causa 69/85 Wünsche, EU:C:1986:104, spec. 14).


# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

(prof. avv. Bruno Nascimbene)

## MANDATO

Nella qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, delego a rappresentare e difendere la stessa nel presente giudizio gli avvocati prof. Giuseppe Abbamonte, Monica Carlin, Benedetta Lubrano, prof. Enrico Lubrano, prof. Filippo Lubrano e prof. Bruno Nascimbene conferendo loro ogni potere di legge, ivi compresa la proposizione di motivi aggiunti e la facoltà di farsi sostituire. Eleggo domicilio presso il terzo di essi, in Roma, 00196, Via Flaminia 79 (Studio legale Lubrano & Associati). Autorizzo il trattamento dei dati personali.



(Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti - prof. avv. Giuseppe Abbamonte)

Visto per autentica.



(avv. Monica Carlin)



(avv. Benedetta Lubrano)



(prof. avv. Enrico Lubrano)



(prof. avv. Filippo Lubrano)




(prof. avv. Bruno Nascimbene)

## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto prof. avv. Filippo Lubrano, in base alla legge n. 53/1994 e in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma rilasciata il 3 luglio 2014, previa iscrizione nel mio registro cronologico, ho notificato, per conto della Società Orizzonte Salute - Studio infermieristico e della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, come in atti rappresentate, difese e domiciliate, il presente ricorso a:

1) **Segretario Generale pro-tempore del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel domicilio eletto per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, 00186, Via dei Portoghesi 12, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76716391304-3 (cron. n. 100/2016), *spedita dall'Ufficio postale di Roma*




2) **Segretario Generale pro-tempore della Giustizia amministrativa**, in persona del


# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it


legale rappresentante *pro-tempore*, nel domicilio eletto per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, 00186, Via dei Portoghesi 12, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759370677-3 (cron. n. 101/2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma




3) **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, nel domicilio eletto per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, 00186, Via dei Portoghesi 12, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759370676-2 (cron. n. 102/2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma



4) **Ministero della Giustizia** in persona del Ministro *pro-tempore*, nel domicilio eletto per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, 00186, Via dei Portoghesi 12, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759370675-1 (cron. n. 103 /2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma



5) **Ministero dell'Economia e Finanze**, in persona del Ministro *pro-tempore*, nel domicilio eletto per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, 00186, Via dei Portoghesi 12, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759370674-0 (cron. n. 104 /2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma



6) **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Valentino" Città di Levico Terme**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel domicilio eletto presso l'avv. Roberta De Petris, in Trento, 38122, Via SS. Trinità 14, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759370673-9 (cron. n. 105/2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma



7) **Consiglio Ordine Avvocati Trento**, in persona del Presidente *pro-tempore*, nel domicilio eletto presso l'avv. Mario Maccaferri, in Trento, 38122, Via Grazioli 27, ivi

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759370672-7 (cron. n. 106/2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma

8) **Consiglio Ordine Avvocati Firenze**, in persona del Presidente *pro-tempore*, nel domicilio eletto con l'avv. G. Viciconte, presso lo Studio dell'avv. P. Corona, in Trento, 38122, Via Grazioli 62, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759370671-6 (cron. n. 107/2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma

9) **Consiglio Ordine Avvocati Roma**, in persona del Presidente *pro-tempore*, nel domicilio eletto con gli avv. Orestano, Dore e Ziotti, presso l'avv. Antonio Tita, in Trento, 38121, Palazzo Onda, Via Lunelli 48, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759370670-5 (cron. n. 108/2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma

10) **Camera degli Avvocati amministrativisti**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel domicilio eletto con gli avvocati Rossi, Marascio, Martinelli, Papponetti, Togna, Grappelli e Leonardo, presso l'avv. Mario Maccaferri, in Trento, 38122, Via Grazioli 27, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759370669-3 (cron. n. 109/2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma

11) **Associazione dei giovani amministrativisti - A.G.Amm.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel domicilio eletto con gli avvocati Leccisi e D'Auria, presso l'avv. G. Ceola, in Trento, 38122, Via Cavour n. 34, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759370668-2 (cron. n. 110/2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma

12) **Camera amministrativa romana**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel domicilio eletto con gli avvocati prof. Tedeschini, prof. Malinconico, Leozappa, Lattanzi e Valorzi, presso lo Studio di quest'ultimo, in Trento, 38122, Via Calepina 65, ivi trasmettendone

# STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)  
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759371499-0 (cron. n. 111/2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma

13) **Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - Codacons**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel domicilio eletto per legge, ai sensi dell'art. 25 CPA, con gli avvocati Giuliano e Rienzi, presso la Segreteria del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, 38122, Via Calepina 50, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759371498-9 (cron. n. 112/2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma

14) **Associazione dei consumatori cittadini europei**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel domicilio eletto per legge, ai sensi dell'art. 25 CPA, con gli avvocati Giurdanella e Gallo, presso la Segreteria del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, 38122, Via Calepina 50, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759371497-8 (cron. n. 113 /2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma

15) **Medical Systems s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nel domicilio eletto, con gli avvocati Damonte e Carlin, presso quest'ultima, in Trento, 38122, Via S. Maria Maddalena 12, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata ricevuta di ritorno n. 76759371510-4 (cron. n. 114/2016), spedita dall'Ufficio postale di Roma